

**STATUTO DI AUTONOMIA
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura e finalità dell'Istituzione
- Art. 2 - Autonomia statutaria
- Art. 3 - Finalità istituzionali
- Art. 4 - Libertà di insegnamento e di ricerca
- Art. 5 - Diritto allo studio e all'informazione

TITOLO II - ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

- Art. 6 - Attività formativa e di produzione
- Art. 7 - Corsi di studio post-diploma
- Art. 8 - Orientamento e tutorato
- Art. 9 - Servizi didattici integrativi
- Art. 10 - Piani di cooperazione scientifica e di formazione
- Art. 11 - Altre attività
- Art. 12 - Le strutture didattiche e di ricerca
- Art. 13 - Il Fondo dei Beni Culturali

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANI DELL'ACCADEMIA

- Art. 14 - Organi

CAPO II - IL PRESIDENTE

- Art. 15 - Nomina
- Art. 16 - Competenze
- Art. 17 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

CAPO III - IL DIRETTORE

- Art. 18 - Elezione
- Art. 19 - Competenze
- Art. 20 - Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

CAPO IV - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 - Competenze

CAPO V - IL CONSIGLIO ACCADEMICO

- Art. 23 - Composizione e nomina
- Art. 24 - Competenze

CAPO VI - I REVISORI DEI CONTI

- Art. 25 - Nomina, competenze e durata

CAPO VII - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- Art. 26 - Nomina e competenze

CAPO VIII - IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

- Art. 27 - Composizione e competenze

CAPO IX - LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

- Art. 28 - Composizione, nomina e competenze

TITOLO IV - LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - CRITERI E PRINCIPI GENERALI

Art. 29 - Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo

CAPO II - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 30 - Competenze e sostituzione

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia

Art. 32 - Incompatibilità ed assenze

Art. 33 - Candidature alle cariche elettive

Art. 34 - Pubblicità dei verbali delle deliberazioni

Art. 35 - Deliberazioni e modifiche dello Statuto

Art. 36 - Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento didattico

Art. 37 - Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura e finalità dell'Istituzione

1. L'Accademia di Belle Arti di Ravenna (di seguito "Accademia") è Istituzione pubblica riconosciuta di Alta Cultura, Formazione e Specializzazione e di Ricerca nel settore artistico e svolge la correlata attività di produzione ai sensi della Legge n. 508/1999. E' un Ente Pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomo entro i limiti e le modalità stabilite dalla legge.

2. L'Accademia ha lo scopo di promuovere specificamente le Belle Arti con particolare riferimento al Mosaico e le attività connesse, in base ai propri regolamenti e secondo le leggi dello Stato e le norme dell'Unione Europea, anche in collaborazione con altri Enti e Istituti di interesse nazionale ed internazionale.

3. L'Accademia svolge attività didattica, fa parte delle Istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'Università e della Ricerca, e rilascia titoli di studio legalmente riconosciuti. Al suo interno si formano e si aggiornano specifiche figure professionali di grado superiore, che operano nella settore della cultura e delle arti visive, nel rispetto delle tradizioni e nell'applicazione di nuove metodologie e tecnologie avanzate.

4. L'Accademia non persegue fini di lucro. Gli eventuali proventi dovranno essere impiegati nelle attività dell'Accademia medesima.

Art. 2 Autonomia statutaria

1. L'Accademia persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente ai quali garantisce la partecipazione agli organi nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

2. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituto gode di autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto.

3. Le modalità di esercizio e svolgimento della suddetta autonomia sono definite, ai sensi di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti che lo attuano.

4. Gli organi dell'Accademia devono concorrere, pur nell'autonomia in cui vengono esercitate le singole responsabilità e competenze, in modo sinergico ed armonico, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3 Finalità istituzionali

1. Sono finalità dell'Accademia:

a) fornire una formazione di qualità, basata su un sapere critico e su un'adeguata preparazione

- tecnica, capace di consentire un rapido e pertinente inserimento nel mondo del lavoro;
- b) svolgere attività di ricerca che abbia come obiettivo il conseguimento di considerevoli risultati scientifici, nei limiti delle risorse attribuite all'Istituzione;
 - c) curare l'aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo;
 - d) tutelare, conservare, valorizzare e, possibilmente, incrementare il proprio patrimonio architettonico e artistico, museale, archivistico, bibliografico, tecnico e laboratoriale;
 - e) consentire la partecipazione attiva dell'Accademia al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e della ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e quant'altro possa rendere noti i risultati raggiunti;
 - f) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione dell'Accademia.

Art. 4 Libertà di insegnamento e di ricerca

1. L'Accademia, nel perseguimento delle proprie finalità, garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca e di insegnamento ai sensi dell'art. 33, comma 1 della Costituzione.

Art. 5 Diritto allo studio e all'informazione

1. L'Accademia, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in ambito di diritto allo studio, svolge le proprie attività didattiche e organizza i propri servizi in modo da garantirne l'accesso ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. Fornisce un servizio di orientamento nella scelta degli indirizzi di studio e predispone attività di tutorato.
3. L'Accademia riconosce e valorizza il contributo degli studenti, singoli e organizzati, che intendano fattivamente concorrere alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
4. Favorisce ed eventualmente promuove attività culturali, ricreative e sportive degli studenti, attraverso forme organizzative, convenzionandosi eventualmente con enti pubblici o privati.
5. L'Accademia considera l'informazione una condizione essenziale per assicurare la partecipazione attiva degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla realizzazione delle proprie finalità.
6. L'Accademia si impegna pertanto a fornire informazioni e dati a sua disposizione mediante un'organizzazione, anche di carattere informatico, che consenta una rapida ed efficace diffusione.

TITOLO II - ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 6 Attività formativa e di produzione

1. L'Accademia, nei termini disciplinati dal Regolamento didattico, regola l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti d'attuazione, attivando, secondo il Piano di sviluppo pluriennale, i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.
2. I titoli rilasciati dall'Accademia sono:
 - a) titoli di primo e secondo livello aventi valore legale previsti dalla vigente normativa nazionale;
 - b) master, specializzazioni e dottorati di ricerca, successivi al conseguimento del diploma di secondo livello;
3. Al fine di consentire il rilascio di titoli affini e la diversificazione degli studi, l'Accademia istituisce modalità idonee per il riconoscimento parziale o totale degli studi compiuti.

Art. 7 Corsi di studio post-diploma

1. In conformità alla vigente legislazione nazionale e all'art. 2, comma 7 e comma 8, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e alle disposizioni comunitarie, oltre ai corsi di specializzazione e formazione alla ricerca, possono essere istituiti, anche attraverso convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento

del diploma di primo o secondo livello.

Art. 8 Orientamento e tutorato

1. L'Accademia adotta iniziative volte ad agevolare la scelta del corso di studio e della formazione post-accademica, nonché a promuovere l'ingresso nell'Accademia.
2. A tale fine attiva, sotto la responsabilità delle strutture didattiche, un servizio di tutorato la cui attività e funzionamento sono disciplinate dal regolamento didattico, in conformità al regolamento di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.

Art. 9 Servizi didattici integrativi

1. L'Accademia può attivare i seguenti servizi didattici integrativi nel rispetto dell'ordinamento didattico nazionale, nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508:
 - a) seminari di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai propri corsi e la formulazione dei piani di studio;
 - b) seminari e conferenze, per favorire una più qualificata preparazione, finalizzata ad esigenze culturali e inserimento nel mondo professionale;
 - c) corsi di aggiornamento professionale, anche per la formazione esterna, compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola primaria e secondaria;
 - d) ogni altro corso volto a migliorare la preparazione degli studenti e delle figure professionali operanti nel settore delle arti visive.

Art. 10 Piani di cooperazione scientifica e di formazione

1. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Accademia:
 - a) stipula accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche straniere in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99;
 - b) promuove forme di scambi internazionali di docenti, neo-diplomati e studenti, anche con interventi di natura economica.
2. L'Accademia può provvedere a munirsi di strutture per ospitare studiosi e studenti italiani e stranieri, anche in collaborazioni con altri enti e, particolarmente, con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508.
3. L'Accademia sviluppa il proprio ruolo nell'Unione Europea aderendo ai programmi di ricerca promossi dall'Unione Europea e adottando sistemi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani.

Art. 11 Altre attività

1. L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può:
 - a) partecipare alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
 - b) istituire Scuole, anche estive, aperte a studenti universitari europei e stranieri nel rispetto dei regolamenti previsti dall'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - c) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo.

Art. 12 Le strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche sono costituite dai Corsi di studio di diploma accademico e post-diploma fra loro affini, stabiliti dal Consiglio Accademico.
2. Il regolamento didattico disciplina il coordinamento delle attività dei Corsi di Studio.

Art. 13 Il Fondo dei Beni Culturali

1. L'Accademia promuove la conservazione, la valorizzazione, e l'incremento anche in forma museale, dei propri Beni Culturali, assegnandovi adeguate risorse, secondo le modalità di cui al

regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Fondo dei Beni Culturali si articola in: a) museo e pinacoteca; b) biblioteca; c) gipsoteca; d) archivio.

3. Esso assolve sia a funzioni didattiche e formative interne all'Accademia, sia a compiti di servizio per la comunità e gli studiosi.

4. Le modalità di accesso e funzionamento al patrimonio del Fondo di cui al comma 2 sono disciplinate da regolamenti specifici adottati con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 14 Organi

1. Sono organi dell'Accademia:

a) il Presidente;

b) il Direttore;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Consiglio Accademico;

e) i Revisori dei Conti;

f) il Nucleo di Valutazione;

g) il Collegio dei Professori;

h) la Consulta degli Studenti.

2. L'azione di governo è supportata da altre componenti, contemplate nel presente Statuto, che vi partecipano, fatta inoltre salva l'autonomia gestionale riconosciuta alle strutture didattiche e di ricerca di cui all'articolo 12.

3. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 15 Nomina

1. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

Art. 16 Competenze

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. La rappresentanza legale per questo tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

3. E' altresì compito del Presidente, in linea con i piani e programmi adottati dagli altri organi competenti, promuovere l'elaborazione da parte del Consiglio di Amministrazione di strategie utili a

valorizzare il ruolo e le attività dell'Accademia.

4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituto, salvo che per le collaborazioni e le attività di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 17 Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. In caso di assenza temporanea le funzioni del Presidente, eccetto quelle che non siano espressamente riservate al medesimo da specifica disposizione regolamentare o legislativa, sono svolte dal Consigliere esperto di amministrazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera e).

2. Nel caso in cui il Presidente decada dall'incarico, per qualsiasi ragione, in attesa della nomina di un nuovo Presidente, le sue funzioni sono svolte dal medesimo Consigliere di cui al comma 1, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

CAPO III - IL DIRETTORE

Art. 18 Elezione

1. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Accademia di Belle Arti. Si possono candidare all'incarico di direttore i docenti di ruolo di prima fascia, dell'Accademia stessa ed anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7, lett. a.) della legge 21 dicembre 1999, n.508. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo di prima fascia, con almeno cinque anni di servizio svolto all'interno delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che risultino in possesso dei requisiti di esperienza professionale e di direzione, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

2. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'art. 212, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

Art. 19 Competenze

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

2. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.

3. E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, presso il quale rappresenta le decisioni deliberate dal Consiglio Accademico.

4. E' titolare dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti e nei confronti del personale docente ed amministrativo limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001.

5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici;

6. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 20 Sostituzione in caso di assenza temporanea e di decadenza

1. Nella prima seduta successiva al suo insediamento, il Direttore nomina un Vicedirettore all'interno del Collegio dei Professori che lo sostituisce in caso di assenza temporanea nell'esercizio delle sue funzioni, eccetto per quelle che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

2. Ove il Direttore, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, le sue funzioni sono assunte, in attesa dell'elezione del suo sostituto, dal Vicedirettore.

CAPO IV - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**Art. 21 Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Accademia, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

Art. 22 Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Accademia. In particolare, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia.
2. E' altresì compito del Consiglio di Amministrazione:
 - a) deliberare, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto e i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definire, in attuazione del piano di indirizzo e della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - c) fornire al Consiglio Accademico un quadro generale delle compatibilità finanziarie disponibili entro le quali progettare e programmare l'attività didattica, di ricerca e produzione dell'Accademia
 - d) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - e) definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - f) vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal Piano di Sviluppo pluriennale delle attività, determinato dal Consiglio Accademico;
 - g) deliberare, su proposta del Consiglio Accademico e sentita la Consulta degli Studenti, le tariffe di accesso alle iniziative didattico-formative attivate;
 - h) deliberare i criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi, comprese le attività di produzione, in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari, e la quota di spese generali imputabili alla prestazione;
 - i) nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera e) è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

CAPO V - IL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 23 Composizione e nomina

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) 4 docenti dell'Accademia eletti dal corpo docente, che abbiano almeno 3 anni consecutivi di servizio presso l'Accademia stessa partecipando attivamente alla vita dell'Accademia.
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. L'elettorato attivo è costituito dal Collegio dei Professori; l'elettorato passivo spetta ai soli docenti di ruolo titolari di insegnamenti ricompresi nelle aree disciplinari.
4. In sede di prima applicazione, in via transitoria, per i docenti si prescinde dal possesso del requisito minimo di 3 anni consecutivi di servizio richiesto per quanto attiene l'elettorato passivo.

Art. 24 Competenze

1. Il Consiglio Accademico:
 - a) esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituto;
 - b) promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta formazione artistica e musicale, con Università, scuole pubbliche e private, enti di produzione, Centri culturali e di ricerca;
 - c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e b);
 - d) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione che, per la loro natura esecutiva, non siano già considerate nei piani e nei programmi di cui alla lett. a) e b);
 - e) delibera il regolamento didattico, sentito il Collegio dei Professori e in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h) della legge e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
 - f) sentito il Collegio dei Professori, esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999;
 - g) sentito il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, rilascia un parere sulle proposte di modifica dello Statuto avanzate da altri soggetti, o avanza esso stesso proposte in merito;
 - h) effettua, mediante procedimento elettorale, le designazioni di propria competenza;
 - i) esercita ogni altra funzione direttamente riguardante la programmazione e il coordinamento, di cui al comma 1, che la legge, lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono espressamente ad altri organi.

CAPO VI – I REVISORI DEI CONTI

Art. 25 Nomina, competenze e durata

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge.
3. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

CAPO VII – IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 26 Nomina e competenze

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione scelti seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, l'opinione degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

CAPO VIII – IL COLLEGIO DEI PROFESSORI

Art. 27 Composizione e competenze

1. Il Collegio dei Professori è un organo di supporto consultivo e propositivo del Consiglio Accademico.
2. E' composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio attivo.
3. I pareri vanno forniti entro trenta giorni dalla richiesta, tempo oltre il quale l'organo deliberante può prescindere;
4. Il Collegio può avanzare proposte su qualunque tema pertinente al Consiglio Accademico;
5. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, ogni sei mesi in via ordinaria, ogni qualvolta il Collegio sia invitato ad esprimere pareri e quando ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti;
6. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, sono effettuate mediante avvisi scritti adeguatamente pubblicizzati.
7. Di norma sono invitati a partecipare, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente, il Direttore amministrativo e un rappresentante della consulta degli studenti.

CAPO IX – LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Art. 28 Composizione, nomina e competenze

1. La Consulta degli studenti, è l'organo di rappresentanza degli studenti.
2. Ha funzioni propositive e consultive.
3. E' composta dal numero di membri elettivi stabilito dal DPR n.132/2003 oltre gli studenti che fanno parte del Consiglio Accademico ed elegge al suo interno il proprio Presidente.
4. Ai fini delle suddette elezioni hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi, di ogni

tipologia purché aventi una durata almeno annuale, attivati dall'Accademia, e l'elettorato passivo gli studenti che non siano iscritti oltre il primo anno fuori corso di Corsi di studio aventi durata pluriennale.

5. Oltre ad esprimere pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può avanzare proposte al Consiglio Accademico e a quello di Amministrazione, con particolare riferimento alla didattica e ai servizi offerti agli studenti;

6. La Consulta può invitare tutti coloro che reputa utili alla discussione dei punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento di un eventuale voto.

7. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

TITOLO IV - LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - CRITERI E PRINCIPI GENERALI

Art. 29 Criteri generali di organizzazione dell'apparato amministrativo

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili è volta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti.

2. L'organizzazione di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento deliberato ed approvato ai sensi dell'art.14, comma 3 del DPR n.132/2003.

3. L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento della qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione delle operazioni, al contenimento dei costi, all'estensione della fruizione. A tal fine l'Accademia introduce innovazioni tecnologiche e normative più opportune all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

4. Nel rispetto delle reciproche competenze, la direzione dei servizi amministrativi e quella dei servizi accademici, assolta dal Direttore, collaborano per raggiungere le finalità istituzionali dell'Accademia con massima efficienza, efficacia ed economicità.

CAPO II - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 30 Competenze e sostituzione

1. L'Accademia si avvale di un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.

2. Il Direttore Amministrativo:

a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;

b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituto, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;

e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico - amministrativo;

3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.

4. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal dipendente in possesso di adeguata qualificazione professionale, di grado più elevato in servizio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Risultati conseguiti nell'ambito dell'Accademia

1. Il conseguimento dei diritti connessi al diritto d'autore per le produzioni realizzate da docenti o studenti a seguito di attività finalizzate alla didattica, alla formazione e alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari dell'Accademia, è regolato in via generale dalle norme di legge e dai regolamenti interni ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il conseguimento dei diritti connessi al diritto d'autore e dei diritti di esecuzione spetta in ogni caso all'Accademia, salvo il riconoscimento all'Autore del diritto morale di esecuzione o di creazione nonché la corresponsione di un equo compenso, commisurato all'importanza economica dell'opera.
3. Per opere che siano frutto di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Accademia può stabilire nel contratto o nella convenzione, in favore di terzi contraenti, diritti di contitolarità del diritto d'autore ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 32 Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere contemporaneamente più di una carica elettiva negli organi, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge.
2. Le cariche di Consigliere di amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con la carica di R.S.U., assunta all'interno dall'Accademia.

Art. 33 Candidature alle cariche elettive

1. Ogni soggetto che si candidi a ciascuna delle cariche elettive svolte all'interno degli organi dell'Accademia è obbligato a presentare un curriculum professionale che ne evidenzi il percorso di studi, delle attività, della produzione e della ricerca. Tale curriculum sarà conservato fino all'elezione e messo a disposizione di coloro che ne richiedano la visione.

Art. 34 Pubblicità dei verbali delle deliberazioni

1. Tutti i verbali delle deliberazioni, compresi gli allegati, sono messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, in apposito libro consultabile e a disposizione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

Art. 35 Deliberazioni e modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dall'attuale organo di gestione, sentito il Collegio dei professori.
2. Le eventuali modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio Accademico.
3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche vengono inviati al Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
4. Lo Statuto e le eventuali modifiche, approvato ai sensi del comma precedente, è emanato dal Presidente con proprio decreto ed entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'istituto.
5. Il Consiglio accademico, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
6. La modifica delle norme di legge aventi efficacia imperativa sull'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni artistiche e musicali, recepite e attuate mediante il presente Statuto, determina la disapplicazione di quelle norme che risultassero in loro immediato contrasto. In tale evenienza, salvo non sia diversamente disposto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio Accademico e al Collegio dei Professori la proposta di adeguamento dello

Statuto e dei regolamenti che lo attuano, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Art. 36 Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
2. E' deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.
3. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca che esercita il controllo.
4. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
5. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 37 Fonti normative dell'Istituzione - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.
2. E' deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.